

Codice A1816B

D.D. 24 gennaio 2022, n. 135

Regio Decreto n. 523/1904 - Polizia Fluviale n. 6798. Richiesta di autorizzazione idraulica per la realizzazione di scogliere antiersive lungo le sponde del torrente Rovarino/Rio Carmagnotta, in comune di Caramagna Piemonte (CN). Richiedente: Comune di Caramagna Piemonte, Piazza Castello 11, Caramagna Piemonte (CN)



ATTO DD 135/A1816B/2022

DEL 24/01/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Regio Decreto n. 523/1904 - Polizia Fluviale n. 6798. Richiesta di autorizzazione idraulica per la realizzazione di scogliere antiersive lungo le sponde del torrente Rovarino/Rio Carmagnotta, in comune di Caramagna Piemonte (CN).
Richiedente: Comune di Caramagna Piemonte, Piazza Castello 11, Caramagna Piemonte (CN)

In data 23/07/2021 il Comune di Caramagna Piemonte, con sede in Piazza Castello 11, Caramagna Piemonte (CN) - ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori in oggetto. In data 1/12/2021 (prot. 57070) è stato ripresentato il progetto rivisto e corretto negli elaborati progettuali complessivi.

Alla revisione progettuale (Revisione tavole di progetto e relazioni Novembre 2021) sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Andrea DEMARIA dello studio di ingegneria "E.T.A. RESEARCH s.r.l." con sede in Cuneo, Via Peveragno n. 24 - in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi.

Il progetto è stato approvato con la D.G.C. del comune di Caramagna Piemonte n. 69 del 29/06/21

A seguito del sopralluogo (3/09/2021) e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'intervento in argomento sono state richieste delle integrazioni/revisione progettuale che sono state presentate in data 1/12/2021, di conseguenza alle stesse il progetto revisionato datato Novembre 2021 è ritenuto ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del torrente Rovarino/rio Carmagnotta.

Nel caso in esame, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, non deve essere corrisposto alcun canone per l'occupazione di sedime demaniale e non deve essere formalizzato un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del richiedente e dei suoi eventuali aventi causa delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti:

- i lavori in progetto dovranno essere eseguiti in modo tale da ridurre al minimo l'interferenza con l'alveo;
- il materiale litoide demaniale movimentato nell'alveo durante i lavori, non dovrà essere in alcun modo asportato ma utilizzato per imbottimenti e regolarizzazioni spondali, mantenendo inalterato il piano di campagna delle sponde;
- le opere di difesa spondale in progetto dovranno essere addossate il più possibile alle sponde naturali, così da evitare qualsiasi restringimento della sezione di deflusso del corso d'acqua e dovranno essere raccordate con le sponde e/o le opere esistenti, al fine di evitare l'aggiramento delle stesse da parte del corso d'acqua;
- l'altezza delle opere di difesa spondale in progetto non dovrà superare la quota del piano campagna della sponda su cui insistono e della sponda opposta;
- le opere in progetto dovranno essere realizzate impiegando massi ciclopici in modo tale da evitare la loro asportazione per effetto della corrente;
- al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, guadi, ecc...).

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.
- vista la D.D. n. 1717/25.00 del 04/11/2005
- vista la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i.
- vista la D.G.R. n. 5-5072 del 08/01/2007
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008
- vista la D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i.

determina

di autorizzazione, **ai soli fini idraulici, il Comune di Caramagna Piemonte** - ad eseguire i lavori in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si conservano agli atti, da questo Settore, **nel rispetto delle condizioni sopra riportate** e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. le opere dovranno essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere

accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

3. durante l'esecuzione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
4. **non potrà in alcun modo** essere asportato o movimentato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
5. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
6. prima dell'inizio dei lavori dovrà essere indicato con precisione la destinazione del materiale in eccesso rispetto a quanto prescritto al punto precedente e gestito ai sensi della normativa vigente di settore;
7. la vegetazione di sponda dovrà essere il più possibile preservata e/o oggetto di opportune integrazioni a fine lavori, tramite la messa a dimora di essenze arboree-arbustive autoctone periferiali (es. talee di salice, ...);
8. le scogliere dovranno essere realizzate a regola d'arte ed in particolare nella zona di confluenza tra il T. Carmagnotta ed il Rio Rovarino dovrà essere rivista, in fase esecutiva, la sistemazione esecutiva delle scogliere, **prolungando** (almeno parzialmente) **e/o prevedendo un ammorsamento laterale delle stesse sulla sponda verso il T. Carmagnotta, in modo tale da evitare eventuali fenomeni di erosione laterale o scalzamento al piede;**
9. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di **anni cinque decorrenti dalla data di notifica del provvedimento a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato.** Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione sarà considerata decaduta ed occorrerà procedere con una nuova richiesta di autorizzazione. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore;
10. il **committente** dell'opera dovrà comunicare a questo Settore a mezzo di lettera raccomandata, le **date di inizio e di ultimazione** dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il **nominativo del tecnico incaricato** della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare **dichiarazione** del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
11. *l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti autorizzati presenti in alveo (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera idraulica oggetto della presente autorizzazione nel tempo, tramite semplice comunicazione a firma di Tecnico abilitato almeno 7 giorni prima dell'inizio dei lavori. Tutte le altre tipologie di operazioni ed intervento (ristrutturazione, demolizione con ricostruzione, nuove opere) che si renderanno necessarie sia per il mantenimento dell'opera autorizzata sia per garantire il regolare deflusso delle acque dovranno essere autorizzate dallo scrivente Settore; in caso di inadempienza, questo Settore provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;*
12. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche e/o ulteriori prescrizioni alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua

interessato;

13. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare a loro in conseguenza della presente autorizzazione;
14. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazioni di cui al D.lgs n. 42/2004 – vinco paesaggistico – alla L.R. 45/1989 – vincolo idrogeologico – ecc....);
15. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte.
In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.
16. Il Comune dovrà inviare copia del progetto esecutivo al Settore scrivente, redatto ai sensi della normativa vigente ed in recepimento di tutte le prescrizioni dettate, che si conserverà agli atti.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe